



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

Competenze economiche del personale regionale. Legittimazione processuale. Spetta in via esclusiva all'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Lavoratori a tempo determinato. Esclusione da incrementi retributivi. Violazione principio di non discriminazione sancito da normativa europea. Sussiste.

La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n.85/2023 del 26/01/2023, ha ribadito che, in tema di rivendicazione di competenze economiche connesse ad un rapporto di lavoro nella Regione Siciliana, la legittimazione processuale “... spetta, trattandosi di gestione del personale, al solo Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica”.

La Corte ha, inoltre, rilevato che ogni interpretazione di una disposizione contrattuale che escluda da incrementi retributivi lavoratori a tempo determinato “... solo per il fatto di essere titolari di un contratto a termine, violerebbe il principio di non discriminazione sancito dal diritto dell'unione”.

La diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato, tuttavia, può essere giustificata, secondo l'orientamento costante della Corte di Giustizia Europea, solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO- SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO- SENT. N.85/2023 DEL 26/01/2023.